

- (13) Per quanto riguarda gli agricoltori cui siano stati assegnati diritti all'aiuto o che abbiano acquisito o ricevuto diritti all'aiuto prima della data limite per la presentazione delle domande di determinazione dei diritti all'aiuto fissata ai sensi del regolamento (CE) n. 795/2004, occorre ricalcolare il valore e il numero dei loro diritti all'aiuto. In questo calcolo non si deve tenere conto dei diritti all'aiuto soggetti a condizioni speciali.
- (14) Gli Stati membri che applicano il modello regionale descritto all'articolo 59, paragrafi 1 e 3, o all'articolo 71 *septies* del regolamento (CE) n. 1782/2003 devono essere abilitati a fissare il numero di diritti all'aiuto per agricoltore derivanti dal trasferimento dai programmi di sostegno a favore del vino conformemente all'allegato IX, parte C, del regolamento (CE) n. 73/2009.
- (15) Occorre prevedere la media regionale nell'ambito della fissazione dell'importo dei diritti all'aiuto in applicazione dell'allegato IX, parte B (regime di estirpazione), del regolamento (CE) n. 73/2009.
- (16) L'allegato I del regolamento (CE) n. 795/2004 fissa la data a decorrere dalla quale può essere temporaneamente consentita la coltivazione di prodotti secondari nelle regioni in cui i cereali sono generalmente raccolti prima per ragioni climatiche, conformemente all'articolo 38, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009. Su richiesta della Spagna, occorre fissare date diverse per le diverse regioni di questo Stato membro in modo da tenere conto delle diverse condizioni agronomiche e climatiche. Occorre anche aggiornare l'allegato per prendere in considerazione l'ammissibilità degli ortofrutticoli negli Stati membri che non optano per l'integrazione posticipata di tali prodotti.
- (17) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 795/2004.
- (18) Le modifiche proposte si applicano a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009.
- (19) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 795/2004 è modificato come segue.

- 1) L'articolo 2 è modificato come segue:

a) la lettera a) è soppressa;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) "colture permanenti", le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque annate e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, e il bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41);»

c) la lettera d) è soppressa;

d) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) "formazioni erbose", i terreni utilizzati per la produzione di erba (seminata o naturale); ai fini dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (*) le formazioni erbose includono i pascoli permanenti;

(*) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.»

2) L'articolo 3 *ter* è soppresso.

3) Il seguente articolo 3 *quater* è aggiunto al capitolo 1:

«Articolo 3 *quater*

Utilizzo essenzialmente agricolo

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, allorché una superficie agricola di un'azienda è utilizzata anche per attività diverse da quelle agricole, tale superficie si considera utilizzata essenzialmente a fini agricoli se l'attività agricola può essere svolta senza essere disturbata in modo significativo dall'intensità, dalla natura, dalla durata e dal calendario dell'attività non agricola.

Gli Stati membri fissano i criteri relativi all'attuazione del disposto del primo comma sul loro territorio.»

4) L'articolo 6 è modificato come segue:

a) il paragrafo 3 è modificato come segue:

i) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il valore unitario di ogni diritto all'aiuto che già detiene può essere aumentato.»

ii) il terzo comma è soppresso;

b) il paragrafo 4 è soppresso.

